



REGIONE  
LAZIO

Assessorato Ambiente e  
Cooperazione tra i Popoli

## NORME E INCENTIVI PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Come produrre, preparare e trasformare rispettando la natura



## **REGIONE LAZIO**

Assessore Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

**Filiberto Zaratti**

Direttore Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

**Giovanna Bargagna**

Dirigente Area Conservazione della Natura

**Claudio Cattena**

## **ARP AGENZIA REGIONALE PARCHI**

Direttore

**Vito Consoli**

Coordinamento organizzativo ed editoriale a cura di

**Nicoletta Cutolo**

Testi a cura di

**AIAB, Miria Catta**

Con la collaborazione di

**Valerio Aloi, Lucilla De Rubeis, Giovanni Pica**

Fotografie a cura di

**Archivo ARP, Raffaella Gemma**

Progetto grafico e impaginazione a cura di

**Raffaella Gemma**

Stampa a cura di

**Artemedia srl - Roma**

Stampato su carta ecologica

*Il presente manuale è scaricabile in formato PDF sul sito [www.naturaincampo.it](http://www.naturaincampo.it)*

**N**egli ultimi cento anni l'agricoltura dei Paesi più sviluppati ha subito mutamenti profondi e radicali, rispetto ai secoli precedenti. Lo sviluppo tecnologico e le nuove scoperte scientifiche hanno prodotto un vertiginoso processo d'industrializzazione e l'agricoltura ha progressivamente perso il suo tradizionale ruolo di custode degli equilibri biologici e culturali, per diventare un anello della catena produttiva, perdendo l'attenzione all'uso delle risorse in gioco e, più in generale, alla tutela dell'ambiente nel quale tutto il processo della produzione alimentare si svolge. L'Obiettivo unico dell'aumento della produzione ha sconvolto un settore che, fino ad un recente passato, aveva garantito un connubio positivo tra le attività umane e gli ecosistemi naturali.

Coscienti dei rischi che questi meccanismi comportano per l'ambiente e per la salute dei cittadini, le istituzioni europee, nazionali e regionali hanno adottato politiche volte a ri-orientare il sistema produttivo agricolo verso una maggiore coerenza con i principi della sostenibilità ambientale. Oggi, infatti, si sostiene e incentiva con forza l'agricoltura ecocompatibile, con una grande attenzione verso l'agricoltura biologica e in questa direzione è aumentato l'impegno a favore delle Aree Protette da parte della Regione Lazio.

**Filiberto Zaratti**

Assessore all'Ambiente e Cooperazione  
tra i Popoli della Regione Lazio

# Indice

<b>Introduzione</b> .....	3
<b>L'Agricoltura Biologica</b> .....	5
1. L'Agricoltura da custode a fattore di rischio .....	5
2. Cos'è l'Agricoltura Biologica? .....	5
3. Le nuove regole dell'agricoltura biologica .....	6
<b>Le tecniche di base dell'Agricoltura Biologica</b> .....	9
1. La produzione vegetale biologica .....	9
2. Le norme della zootecnia biologica .....	10
3. L'apicoltura biologica .....	13
4. La trasformazione dei prodotti alimentari biologici .....	14
5. Mangimi trasformati biologici .....	14
6. Lievito biologico .....	14
7. Perché diventare agricoltore biologico? .....	15
8. La certificazione in agricoltura biologica .....	16
9. Come diventare agricoltore biologico .....	18
10. Agricoltura e ambiente naturale: un rapporto di reciproca valorizzazione .....	18
<b>Finanziamenti per chi sceglie un'Agricoltura Sostenibile: il Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Lazio</b> .....	20
1. Come funziona il PSR .....	20
2. Cosa è la Progettazione Integrata .....	20
3. Gli aiuti all'Agricoltura Biologica - Misura 214. Azione 2 del PSR .....	22
4. Sostegno ai soggetti aderenti il sistema di certificazione del biologico .....	24
5. Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione - informazione riguardanti i prodotti che rientrano nel sistema della certificazione biologica .....	25
<b>Riferimenti normativi</b> .....	31
<b>Allegati</b> .....	33
ALLEGATO I (Reg. CE n. 889/08) .....	34
ALLEGATO II (Reg. CE n. 889/08) .....	35
ALLEGATO III (Reg. CE n. 889/08) .....	36
ALLEGATO IV (Reg. CE n. 889/08) .....	37
ALLEGATO V (Reg. CE n. 889/08) .....	38
ALLEGATO VI (Reg. CE n. 889/08) .....	40
ALLEGATO VII (Reg. CE n. 889/08) .....	41
ALLEGATO VIII - Sezione A (Reg. CE n. 1254/08) .....	42
ALLEGATO VIII - Sezione B (Reg. CE n. 1254/08) .....	44
ALLEGATO VIII - Sezione C (Reg. CE n. 1254/08) .....	45
ALLEGATO IX (Reg. CE n. 889/08) .....	46
ALLEGATO XII (Reg. CE n. 889/08) .....	47
ALLEGATO XIII (Reg. CE n. 889/08) .....	48

## Introduzione

Il Progetto Natura in Campo dell'Agencia Regionale Parchi del Lazio vuole sostenere le attività agricole e commerciali che non danneggiano le risorse naturali. Uno degli strumenti utilizzati per raggiungere l'obiettivo è la divulgazione: in questo caso, delle informazioni relative agli aspetti tecnici e amministrativi utili per realizzare un'agricoltura ad impatto ridotto, se non anche del tutto nullo o addirittura positivo, sull'ambiente.

Questo opuscolo - pubblicato a distanza di pochi mesi dal primo dedicato alle modalità di apertura di un punto di vendita diretta nelle aziende agricole -

vuole essere un piccolo ma efficace strumento per tutti gli operatori del settore agricolo che avvertano la necessità di convertire il proprio metodo di coltivazione da convenzionale a biologico. Oltre a spiegare l'interesse crescente degli agricoltori, ma soprattutto dei consumatori verso l'agricoltura biologica, il manuale fornisce informazioni tecniche, un aggiornamento normativo, viste le recenti modifiche in ambito europeo e nazionale e indicazioni per seguire l'iter amministrativo e per ottenere aiuti economici attraverso il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio.





# L'Agricoltura Biologica

## 1. L'Agricoltura da custode a fattore di rischio

Le profonde trasformazioni subite dall'agricoltura negli ultimi decenni hanno determinato notevoli conseguenze negative per l'ambiente: un drastico impoverimento della sostanza organica nel terreno; una riduzione dell'attività biologica ed il progressivo isterilimento dei suoli; l'erosione dei terreni declivi; la quasi scomparsa delle varietà locali e della diversità biologica; l'esplosione di nuove malattie sempre più virulente e meno controllabili; l'inquinamento ambientale ed il degrado del paesaggio.

La moderna azienda agricola, che definiamo convenzionale, si basa sulla logica della massima produzione rompendo il sistema "chiuso" della produzione tradizionale. Deve, per esempio, adottare la pratica delle monocolture intensive, che a loro volta, determinano la specializzazione e la resistenza degli organismi patogeni e delle infestanti; ne consegue l'aumento dell'uso di prodotti chimici che provocano la rottura degli equilibri biologici e la perdita della fertilità del terreno.

Con il passare degli anni le grandi speranze suscitate dall'agricoltura industrializzata si sono affievolite, lasciando però emergere gli effetti negativi da essa provocati.

È proprio dalla consapevolezza delle conseguenze negative causate dalle tecniche agricole convenzionali che si è sviluppata l'attenzione verso un modello di produzione agricola compatibile, non solo dal punto di vista dell'ambiente, ma anche in termini economici.

## 2. Cos'è l'Agricoltura Biologica?

L'agricoltura biologica pone al centro del proprio sistema un nuovo modo di concepire la produzione legata alla qualità del territorio, dell'ambiente e delle scelte produttive.

È un modo di "fare agricoltura" che punta sull'equilibrio ambientale e sulla valorizzazione del suolo per raggiungere, in tali condizioni, la massima produzione possibile in un determinato ambiente.

L'agricoltura biologica persegue questi obiettivi:

- *il reddito dell'agricoltore;*
- *la tutela della salute dell'operatore agricolo e del consumatore;*
- *la qualità delle produzioni;*

- *la conservazione nel tempo della fertilità e dunque della produttività del suolo;*
- *il minore impatto possibile sulle risorse ambientali coinvolte dalla produzione o dalla trasformazione degli alimenti.*

Le pratiche agricole biologiche sono finalizzate all'aumento o al mantenimento della fertilità del suolo e della sua attività, nonché alla prevenzione dell'insorgenza di malattie, del pullulare di organismi dannosi e soprattutto al ripristino e rispetto della complessità ambientale grazie ad una drastica riduzione dell'uso di prodotti che possano avere conseguenze nocive per l'ambiente: è ammesso, infatti, solo l'impiego di sostanze naturali, escludendo l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi (diserbanti, concimi, insetticidi ecc).

Non è una "moda" recente, ma il recupero in forma moderna di una pratica tradizionale, che ha permesso la sopravvivenza e lo sviluppo



dell'umanità per decine di millenni. Infatti non si deve pensare che l'agricoltura biologica sia un semplice ritorno al passato: non si tratta di rinnegare il progresso, semmai d'imparare ad usare saggiamente gli strumenti che questo ci mette a disposizione affinché non diventino, come purtroppo spesso accade, mezzi di distruzione.

In agricoltura biologica si recuperano e si adottano tecniche agricole tradizionali che mantengono ancora la loro validità, ma si fa anche largo uso di nuovi prodotti e innovazioni che la ricerca scientifica mette a nostra disposizione.

Il metodo biologico non è una sostituzione, in cui al posto di un prodotto chimico si utilizza un prodotto naturale, bensì un approccio radicalmente diverso, in cui l'ottenimento della produzione deve obbligatoriamente perseguire il tentativo di ristabilire equilibri compromessi, con l'obiettivo ultimo dichiarato di garantire la qualità di vita alle generazioni future.

### **Secondo una definizione dell'IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement):**

*“L'agricoltura biologica è un modello di produzione alimentare che sostiene la salute del suolo, degli ecosistemi e dell'uomo. Si basa sulla biodiversità e sulla applicazione dei processi ecologici e dei cicli naturali, adattati alle condizioni locali, piuttosto che sull'uso di inputs con effetti negativi.*

*L'agricoltura biologica combina tradizione, innovazione e scienza per migliorare l'ambiente e promuove relazioni eque e una buona qualità della vita per tutti coloro che sono coinvolti.”*

Dopo decenni in cui l'agricoltura biologica ha rappresentato un settore produttivo riservato a pochi volenterosi, ideologicamente motivati, oggi si vede pienamente riconosciuto, anche dagli organismi internazionali come la FAO, il suo ruolo di strumento privilegiato per la lotta contro gli enormi problemi d'inquinamento, di degrado ambientale e di sovrapproduzione provocati dall'agricoltura convenzionale.

In Europa il riconoscimento formale è avvenuto tramite l'entrata in vigore dei Regg. CEE 2092/91 e 1804/99 (relativo alle produzioni animali), attraverso i quali l'agricoltura biologica s'è trasformata non solo in un'attività ufficialmente riconosciuta, ma addirittura in una pratica meritevole di essere premiata ed incentivata con fondi pubblici. Attualmente i principi dell'agricoltura biologica e le norme di produzione sono regolamentati e definiti a livello europeo dal nuovo Regolamento CE 834/2007 entrato in vigore dal 1 gennaio 2009, che sostituisce e abroga il precedente Reg. CEE 2092/91.

### **3. Le nuove regole dell'agricoltura biologica**

Il Reg. CE 834/2007 (cui seguiranno atti specifici che andranno a normare la produzione di nuove tipologie di prodotti come alghe marine,

lieviti, vino, acquacoltura ecc), è stato costruito con lo scopo di enfatizzare ed integrare gli obiettivi ed i principi generali e specifici su cui si basa l'agricoltura biologica di seguito sintetizzati:

- *rispetto dei cicli naturali;*
- *miglioramento della salute dei suoli, delle acque, delle piante, degli animali e del loro equilibrio;*
- *mantenimento e consolidamento della vita e della fertilità del suolo, nonché la sua stabilità e biodiversità;*
- *garanzia di un elevato livello di biodiversità;*
- *impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali;*
- *tutela del benessere degli animali;*
- *ottenimento di prodotti di alta qualità;*
- *ottenimento di un'ampia varietà di alimenti e prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori e che siano ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali;*
- *utilizzo di organismi viventi e metodi di produzione meccanici;*
- *attuazione di una coltura di vegetali e produzione animale legate alla terra e di un'acquacoltura che rispetti il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;*
- *esclusione di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM;*
- *impiego di sostanze naturali;*
- *valutazione del rischio e preventiva elaborazione di misure di contenimento dei danni da parte del produttore.*

Il nuovo regolamento rivisita aspetti importanti della normativa precedente, come il campo di applicazione, l'etichettatura, il logo comunitario, la produzione vegetale ed animale, nonché il sistema dei controlli. Il controllo e la certificazione sono estesi a tutti gli attori della filiera partendo dalla produzione, passando alla preparazione, fino alla distribuzione dei prodotti biologici, coinvolgendo di fatto anche la figura del grossista che immagazzina o semplicemente immette sul mercato i prodotti biologici. Resta esclusa, ad oggi, l'attività di ristorazione collettiva, anche se gli Stati membri possono definire norme per l'etichettatura ed il controllo dei prodotti della ristorazione.

Rimane l'esenzione dal controllo per gli operatori che vendono al dettaglio direttamente al consumatore finale i prodotti confezionati ed etichettati.

Il nuovo regolamento, già modificato con Reg. CE 967/2008, è stato completato con il relativo regolamento di applicazione: il Reg. CE n. 889/08, il quale, è opportuno precisare che, rispetto al Reg CE 834/07, non si applica ai prodotti dell'acquacoltura, alle alghe marine, agli animali da allevamento di specie diverse dai bovini, comprese le specie *Bubalus* e *Bison*, equidi, suini, ovini, caprini, avicoli (specie di cui all'allegato III del Reg. 889/08) e api. Lo stesso reg. CE 889/08 è stato modificato con Reg. CE 1254/08.

Con Reg. CE 1235/08 sono definite le disposizioni relative alle modalità di applicazione del Reg. CE 834/07 inerenti il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

### Alcune caratteristiche del nuovo regolamento:

**Campo di applicazione:** interessa i prodotti provenienti dall'agricoltura, compresa l'acquacoltura, quali: prodotti agricoli vivi o non trasformati; prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti; mangimi; materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione; lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi. Inoltre l'applicazione si estende anche alla raccolta, ai fini commerciali, di vegetali selvatici, che crescono naturalmente nelle Aree Naturali Protette, nelle foreste e nelle aree agricole; alla raccolta delle alghe marine selvatiche, che crescono naturalmente nel mare; alla produzione di animali dell'acquacoltura.

Sono invece esclusi i prodotti della caccia, della pesca di animali selvatici, e il vino. È bene precisare che, relativamente al vino, il Reg. CE 834/07 lascia intravedere la possibilità di applicare le norme di produzione biologica anche su questo prodotto. Attraverso la definizione di opportune norme tecniche relative al processo di vinificazione nonché all'uso di additivi e coadiuvanti tecnologici, compatibili con i principi dell'agricoltura biologica, sarà possibile produrre e soprattutto etichettare il vino come "vino biologico".

**Etichettatura:** è possibile scrivere "prodotto biologico", "bio", "eco" (o analoghi suffissi previsti nelle altre lingue ufficiali europee), purché il contenuto in ingredienti biologici non sia inferiore al 95% (finora la percentuale degli ingredienti era del 70%). Il calcolo della percentuale di biologicità del prodotto deve essere fatto in peso sul totale dei prodotti di origine agricola.

Dal 1 luglio 2010, ai fini di una corretta determinazione della percentuale di biologicità, è reso obbligo comprendere nel calcolo anche alcuni additivi alimentari, inseriti nell'allegato VIII del Reg. CE 889/08, considerati di origine agricola (E 160b: annatto, bissina, norbissina; E 306: estratto ricco in tocoferolo; E 322: lecitine; E 410: farina di semi di carrube; E 412: gomma di guar; E 414: gomma arabica; E 440 (i): pectina ecc).

Dal 31 dicembre 2013 anche il lievito e i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti di origine agricola e quindi dovranno essere compresi nel suddetto calcolo.

Sui prodotti il cui contenuto in ingredienti bio è inferiore al 95%, non è possibile fare riferimento al biologico nella denominazione di vendita, ma è possibile indicarlo nella composizione degli ingredienti riportando l'incidenza percentuale di quelli biologici.

In etichetta deve comparire il codice attribuito all'autorità o all'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore biologico, collocato sotto il logo comunitario, e deve essere compreso il codice ISO 3166 (ossia il codice per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni) del Paese di produzione (IT=Italia).

I prodotti ottenuti, condizionati ed etichettati anteriormente al 1 gennaio 2009 e conformi al vecchio Reg. CEE n. 2092/91 possono continuare ad essere commercializzati, fino a esaurimento delle scorte, facendo riferimento al metodo di produzione biologica.



Fino al 1 luglio 2010 gli operatori potranno continuare a utilizzare, sempre ai fini dell'etichettatura, le vecchie disposizioni in relazione al sistema di calcolo della percentuale di ingredienti biologici, al numero di codice e/o al nome dell'autorità o dell'organismo di

controllo; mentre a partire dal 1 luglio 2010 alcuni additivi (lecitine, pectina, gomma arabica, ecc.) rientreranno nel conteggio della percentuale di biologico.

È opportuno precisare che in base al nuovo regolamento (art. 23 comma 4, lettera c del Reg. CE 834/07) diventano certificabili i prodotti ottenuti con ingredienti della pesca e della caccia (esempio tonno e cinghiale), per i quali il termine BIOLOGICO può essere messo vicino alla denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti nel momento in cui il principale ingrediente è rappresentato da un prodotto della caccia o della pesca e tutti gli ingredienti di origine agricola (olio, carote, sedano ecc) sono bio. Per tali prodotti è necessario indicare la percentuale totale di ingredienti bio in proporzione alla quantità totale. In questo caso però NON può essere applicato il logo del biologico.

**Logo:** l'uso del logo biologico europeo, per il quale è prevista una rivisitazione grafica, dal 1 luglio 2010 è reso obbligatorio; tale obbligo non è richiesto per i prodotti in conversione, mentre per i prodotti importati, l'applicazione del logo biologico è facoltativa.

Potranno avvalersi del marchio biologico solo i prodotti alimentari che contengano almeno il 95% in peso di ingredienti biologici, prodotti e coltivati all'interno della UE.

Dal 1 luglio 2010 sarà obbligatorio indicare, nello stesso campo visivo del logo, il luogo di provenienza delle materie prime agricole che costituiscono il prodotto stesso. Tale indicazione però non deve avere maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto.

Le possibili diciture da indicare in etichetta saranno:

- **Agricoltura UE** quando la materia prima è coltivata nella UE;
- **Agricoltura non UE** quando la materia prima è stata coltivata in Paesi terzi;
- **Agricoltura UE/non UE** quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un Paese terzo.

L'indicazione "UE" o "non UE" nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano coltivate in un unico Paese, può essere sostituita o integrata dal nome del Paese interessato (Es. Prodotto in ...).

Il logo biologico UE potrà essere accompagnato da marchi nazionali o privati.

**OGM:** è confermato il divieto di impiego di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM, in tutte le fasi della filiera e del ciclo di produzione (inclusi i concimi, gli antiparassitari, i coadiuvanti tecnologici; ad eccezione dei farmaci veterinari). Resta inteso che nell'etichetta dei prodotti biologici dovrà essere espressamente indicata la soglia dello 0,9%, quale limite di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile.

Ai fini del divieto d'uso degli OGM gli operatori biologici che acquistano da terzi prodotti diversi da alimenti o mangimi, non biologici, devono chiedere al venditore una dichiarazione (predisposta secondo il modello riportato in allegato XIII del Reg. CE 889/08), attraverso la quale il venditore stesso confermi che i prodotti non siano ottenuti o derivati da OGM.

**Documenti Giustificativi:** gli operatori biologici che fanno ricorso a determinati prodotti (come ad esempio i concimi, gli ammendanti, gli antiparassitari, i prodotti fitosanitari ecc), comunque autorizzati e inseriti in specifici allegati del Reg. CE 889/08 e ritenuti necessari per una migliore conduzione della coltivazione e dell'allevamento (protezione e adeguata nutrizione delle piante, allevamento di animali bio e non bio, ecc), devono conservare i **documenti giustificativi** attestanti la necessità di ricorrere a tali prodotti.

**Accordi scritti di cooperazione:** le aziende biologiche possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari solo con altre aziende ed imprese che rispettino le norme di produzione biologica.



# Le tecniche di base dell'Agricoltura Biologica

## 1. La produzione vegetale biologica

Il **rispetto dell'equilibrio** tra piante, insetti, funghi, animali, uomo ed ambiente, realizzato anche attraverso la creazione o la cura di habitat naturali e seminaturali (siepi, macchie, fossi, ecc.), è alla base della gestione dell'azienda agricola biologica.

L'azienda agricola nella sua complessità deve essere gestita secondo le disposizioni e i requisiti dettati dalla normativa sul biologico.

La **fertilità e l'attività biologica** del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose ed altre colture da sovescio e la concimazione è ottenuta con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica; è consentito il ricorso a preparati biodinamici, non è ammesso, invece, l'uso di concimi minerali azotati.

La nuova normativa, relativamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi, prevede il limite massimo di 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU), ciò al fine di evitare la contaminazione da nitrati dei bacini idrici sotterranei e di superficie.

Inoltre nel caso in cui la gestione e la fertilizzazione del suolo, svolti secondo i dettami della produzione biologica non soddisfino le esigenze nutrizionali dei vegetali, l'operatore biologico può ricorrere, ai fini della concimazione, ammendamento e difesa delle colture, ai prodotti di cui all'allegato I del Reg. CE 889/08 (vedi pag. 34), per il cui impiego l'operatore biologico deve conservare i **documenti giustificativi** che attestino la necessità di ricorrere a tali prodotti.

Particolare attenzione si pone alla **lavorazione del suolo**: la produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardarne o ad aumentarne il contenuto di materia organica, ad accrescerne la stabilità e la biodiversità, nonché a prevenirne la compattazione e l'erosione.

Nello specifico: per la **difesa** vengono impiegati tutti gli strumenti e le tecniche atti a prevenire l'insorgere di malattie: infatti, l'esperienza ha dimostrato che se le piante sono poste in condizioni di sviluppo ottimali, molti parassiti si mantengono su livelli accettabili per l'agricoltore. A tal



fine, alcune pratiche da adottare sono: la coltivazione di varietà naturalmente resistenti; il mantenimento o la creazione di piccoli ambienti seminaturali per il ripopolamento di organismi utili (siepi, alberate, boschetti, ecc.); una fertilizzazione equilibrata non affidata a concimi prontamente solubili.

Se tali misure non dovessero risultare efficaci, si possono utilizzare sostanze naturali caratterizzate da bassissima o nulla tossicità verso l'uomo (zolfo, propoli, estratti ed insetticidi vegetali, derivati minerali, ecc.); inoltre si può ricorrere ai naturali predatori dei fitofagi e a microrganismi letali per i parassiti, e si possono impiegare tecniche di lotta biologica (ferormoni, attrattivi sessuali, trappole, ecc.).

Per il **controllo delle piante infestanti** si adottano soprattutto avvicendamenti equilibrati, lavorazioni meccaniche ed altre tecniche particolari (pirodiserbo, sfalcio in prefioritura, falsa semina, strigliatore, pacciamatura, ecc.).

Il principio generale su cui si basa la realizzazione di tutte le pratiche colturali, compreso l'allevamento delle colture arboree, la potatura, l'irrigazione, ecc., deve essere quello di assecondare il naturale sviluppo della pianta, senza forzarne le caratteristiche intrinseche. Anche in questo caso se le misure previste dalla produzione biologica non permettono un'adeguata protezione delle piante contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti, i produttori possono fare ricorso ai prodotti di cui all'allegato II del Reg. CE 889/08 (vedi pag. 35). Per il ricorso a tali prodotti gli operatori biologici devono conservare i **documenti giustificativi** che attestino la necessità di ricorrere a tali prodotti.

È esplicitamente vietata la produzione idroponica, ossia il metodo di coltivazione dei vegetali attraverso l'apposizione delle radici in una soluzione di soli elementi nutritivi minerali oppure in un mezzo inerte (perlite, ghiaia o lana di roccia) a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi.

In particolari situazioni è consentito coltivare alcuni siti dell'azienda in maniera convenzionale purché sia esclusa la contaminazione dei siti coltivati con metodo biologico. Per quanto riguarda le piante le varietà devono essere facilmente distinguibili, gli animali devono essere di specie diversa e nel caso dell'acquacoltura, si può applicare alle stesse specie purché ci sia un'adeguata separazione tra i siti di produzione.

L'operatore inoltre dovrà separare dalle unità convenzionali, la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche e il tutto dovrà essere debitamente documentato.

## PERIODO DI CONVERSIONE DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI

Affinché vegetali e prodotti vegetali siano considerati biologici è necessario un periodo di conversione nell'ambito del quale le norme di produzione siano conformi alle disposizioni dei regolamenti comunitari.

- **appezzamenti:** periodo di conversione di almeno due anni prima della semina;
- **pascoli o prati permanenti:** periodo di conversione di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico;
- **culture perenni diverse dai foraggi:** periodo di conversione di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.

L'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente periodi anteriori come facenti parte del periodo di conversione a seconda del terreno e del suo trattamento precedente.

## 2. Le norme della zootecnia biologica

L'allevamento biologico è un'attività legata alla terra: è pertanto vietato l'allevamento senza di essa!

Le specie animali interessate sono: bovini (inclusi *Bubalus* e *Bison*), suini, equini, ovini, caprini, avicoli (galline ovaiole, polli, faraone,

anatre, tacchini, oche) e le api, delle quali è privilegiato l'uso di *Apis mellifera* e delle sue sottospecie locali.

Il numero di capi per unità di superficie è limitato in modo tale da garantire una gestione integrata delle produzioni animali e vegetali a livello di unità di produzione, così da ridurre ogni forma di inquinamento, in particolare del suolo e delle acque superficiali e profonde. Tutte le pratiche zootecniche biologiche, compresa la densità degli animali e le condizioni di stabulazione garantiscono dunque le esigenze fisiologiche, di comportamento e di sviluppo degli animali.

Agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, nel corso dell'intera vita ed anche al momento della macellazione, che deve avvenire il più vicino possibile all'azienda.

L'**alimentazione del bestiame** è finalizzata ad una produzione di qualità piuttosto che alla massimizzazione della produzione stessa, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici. I giovani mammiferi devono essere nutriti con latte materno (di preferenza rispetto al latte naturale), per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini (incluse le specie *Bubalus* e *Bison*) e gli equini, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.

Gli animali devono essere alimentati con mangimi biologici prodotti dalla stessa azienda o da altre aziende biologiche della stessa regione. Una parte della razione può contenere mangimi in conversione all'agricoltura biologica fino ad un massimo del 30 % in media della formulazione alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un'unità dell'azienda stessa, la percentuale può arrivare al 100 %.

Gli animali, eccetto le api, hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani.

Per gli erbivori almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera deve essere costituita da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50 % per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.

Inoltre nell'alimentazione del bestiame l'impiego di materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, animale e minerale, di prodotti e sottoprodotti della pesca, di additivi per mangimi e taluni

prodotti ausiliari di fabbricazione, deve essere preventivamente autorizzato; e tali prodotti devono figurare nell'elenco di cui all'allegato V e VI del Reg. 889/08 (vedi pagg. 38 e 40). È invece ammesso l'impiego delle vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali sia per i monogastrici, che per i poligastrici; nel caso dei ruminanti l'uso dovrà essere autorizzato dallo Stato membro.

Negli allevamenti biologici si deve prestare molta attenzione alla **prevenzione delle malattie** attraverso:

- *la selezione di razze o varietà di animali appropriate all'ambiente in cui vengono allevate;*
- *l'applicazione di pratiche di allevamento appropriate alle esigenze di ciascuna specie: l'uso di mangimi di alta qualità, il movimento fisico regolare e l'accesso all'ambiente esterno. In questa maniera le naturali difese immunitarie non vengono minacciate da eventi stressanti;*
- *un'adeguata densità degli animali negli allevamenti, così da evitare il sovraccarico, la vicinanza stretta ed ogni problema sanitario che ne deriva;*
- *un'adeguata pulizia e disinfezione periodica dei locali di stabulazione e degli impianti, attraverso l'uso di prodotti autorizzati ed elencati nell'allegato VII del Reg. CE 889/08 (vedi pag. 41).*

Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali. I prodotti fitoterapici (es. estratti vegetali, essenze, etc.), omeopatici (es. sostanze vegetali, animali o minerali) e oligoelementi ammessi (di cui all'allegato V parte 3, e all'allegato VI parte 1.1 del Reg CE 889/08), devono essere preferiti agli antibiotici o ai medicinali allopatrici di sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.

I medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti, stabilendo in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa prima di destinarli al consumo.

In linea di principio, la **riproduzione di animali** allevati biologicamente deve basarsi su metodi naturali, tuttavia è ammessa la fecondazione artificiale. Sono invece vietati gli interventi chirurgici ed ogni altro intervento mutilante a fini non terapeutici.

Negli allevamenti biologici è vietata la stabulazione fissa. Le condizioni di **stabulazione** degli animali devono rispondere alle loro esigenze biologiche ed etologiche. I locali di stabulazione devono avere i pavimenti lisci ma non sdruciolevoli.

Inoltre è necessario mettere a disposizione degli animali una zona per il riposo ed il sonno che sia confortevole, pulita, asciutta, ampia e costruita con materiale solido non grigliato. L'area di riposo deve disporre di una lettiera, che può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali elencati nell'allegato I del Reg. CE 889/08 (vedi pag. 34), ampia, asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti.

Almeno metà della superficie minima interna, definita nell'allegato III del Reg. CE 889/08 (vedi pag. 36), del pavimento deve essere solida, il che significa né assicelle, né graticciato. La densità ottimale sarà quella che garantisce il massimo benessere agli animali e una superficie sufficiente che consenta tutti i movimenti spontanei.

Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali, sono fissate nell'allegato III del Reg. CE 889/08. Mentre per determinare la densità appropriata di animali, l'autorità competente fissa il numero di unità di animali adulti equivalenti al limite di 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola, tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella riportata nell'allegato IV del Reg. CE 889/08 (vedi pag. 37) o delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

I suinetti non possono essere tenuti in gabbie "flat decks" o in gabbie apposite.

I volatili non possono essere allevati in gabbie.



## ETÀ MINIMA DI ALLEVAMENTO DEGLI AVICOLI

- 81 GIORNI** per i polli;
- 150 GIORNI** per i capponi;
- 49 GIORNI** per le anatre di Pechino;
- 70 GIORNI** per le femmine di anatra muta;
- 84 GIORNI** per i maschi di anatra muta;
- 92 GIORNI** per le anatre bastarde;
- 94 GIORNI** per le faraone;
- 140 GIORNI** per i tacchini e le oche;
- 100 GIORNI** per le femmine di tacchino.

## NUMERO DI AVICOLI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI ALL'INTERNO DEI RICOVERI

- 4.800** polli;
- 3.000** galline ovaioie;
- 5.200** faraone;
- 4.000** femmine di anatra muta o di Pechino;
- 3.200** maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre;
- 2.500** capponi, oche o tacchini.

Gli animali allevati in regime biologico sono tenuti separati dagli altri. In alcune condizioni è tuttavia consentito il **pascolo di animali biologici** su aree di pascolo ad uso civico e viceversa.

In un'azienda biologica è consentita la presenza di animali allevati con metodo convenzionale, purché il loro allevamento sia effettuato in unità distinte, provviste di edifici e appezzamenti separati dalle unità adibite alla produzione biologica e a condizione che si tratti di animali di specie diverse.

Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare un'area di pascolo comune, a patto che:

- *gli animali non allevati secondo il metodo biologico che utilizzino il pascolo in questione, provengano da un sistema agricolo equivalente a quelli descritti all'articolo 36 del Reg CE n. 1698/2005 o all'articolo 22 del Reg. CE n. 1257/1999;*

- *i prodotti ottenuti da animali allevati secondo il metodo biologico periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune possono essere considerati biologici solo se è dimostrabile la netta separazione dagli altri animali non allevati secondo il metodo biologico.*

Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra.

Gli alimenti non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10% della razione annua complessiva (percentuale calcolata in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola).

Inoltre, ai fini riproduttivi, in caso di prima costituzione e per il rinnovo del patrimonio in un'azienda biologica, è possibile l'inserimento di animali non biologici la cui origine è ammessa nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento.

In particolare, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente.

In caso di prima costituzione di un patrimonio aziendale i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alla produzione biologica subito dopo lo svezzamento.

A tale proposito le restrizioni previste a partire dalla data di ingresso degli animali sono:

- a) bufali, vitelli e puledri devono avere meno di sei mesi;
- b) agnelli e capretti devono avere meno di 60 giorni;
- c) i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg.

In caso di rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti maschi e le femmine nullipare non biologici vengono allevati secondo le norme di produzione biologica.

Le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10% del patrimonio di equini o di bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) adulti e il 20% del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti. Qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno.

Le percentuali di cui sopra possono arrivare al 40%, dopo l'autorizzazione concessa dall'autorità competente, nei seguenti casi:

- a) estensione significativa dell'azienda;
- b) cambiamento di razza;
- c) avviamento di un nuovo indirizzo produttivo;
- d) razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del Reg. CE n. 1974/06 (vedi pag. 37); gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente essere nullipari.

Gli allevatori sono tenuti a conservare i **documenti giustificativi** che attestino il ricorso all'allevamento simultaneo di animali allevati con metodo biologico e non biologico.

### PERIODO DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI

I prodotti di origine animale possono essere venduti come prodotti biologici dopo un periodo di conversione di:

**12 MESI** per gli equidi ed i bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) destinati alla produzione di carne e in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;

**6 MESI** per i piccoli ruminanti e i suini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;

**10 SETTIMANE** per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;

**6 SETTIMANE** per le galline ovaiole.



### MISURE TRANSITORIE

#### A) FINO AL 31 DICEMBRE 2010

- sono applicabili le deroghe previste e concesse ai sensi del Reg. CEE 2092/91 relativamente alla stabulazione fissa, condizioni di alloggio degli animali e loro densità. L'autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, fino al 31 dicembre 2013, a patto che l'Organismo di controllo effettui almeno due ispezioni in un anno;
- la fase finale di ingrasso di ovini e suini per la produzione di carne può avvenire in stalla, a condizione che le ispezioni siano effettuate almeno due volte all'anno.

#### B) FINO AL 31 DICEMBRE 2011

- la castrazione dei suinetti può essere praticata senza anestesia e/o analgesia.

**C) IN ATTESA DELL'INTRODUZIONE DI NORME** di produzione dettagliate in materia di alimenti per animali da compagnia, si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

### 3. L'apicoltura biologica

Gli apiari, costituiti essenzialmente da materiali naturali, devono essere ubicati in aree (nel raggio di almeno 3 km), con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o nel caso da flora spontanea o da foreste gestite in modo non biologico o colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale. Si devono trovare ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura nocive alla salute delle api.

Le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura devono essere fabbricati essenzialmente in materiali naturali ed è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura; inoltre è vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura e per l'estrazione del miele, è vietato l'uso di favi che contengano covate.

La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.

Per il rinnovo degli apiari, il 10% all'anno delle api regine e degli sciami può essere sostituito da api regine e sciami non biologici a condizione che questi siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

## PERIODO DI CONVERSIONE IN APICOLTURA

I prodotti dell'apicoltura possono essere venduti come prodotti biologici dopo un periodo di conversione di almeno **1 ANNO**. Nel corso di tale periodo la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica.

### 4. La trasformazione dei prodotti alimentari biologici

La preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo e nello spazio dagli alimenti non biologici.

Il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola, senza considerare l'acqua e il sale da cucina aggiunti.

Nei prodotti alimentari, se autorizzati, possono essere utilizzati, in forma limitata, alcuni additivi, ausiliari di fabbricazione, aromi, preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, minerali, oligoelementi, vitamine, nonché aminoacidi e altri micronutrienti destinati ad un'alimentazione particolare.

Le nuove disposizioni del Reg. CE 834/07 e soprattutto del Reg. CE 889/08 indicano le sostanze, di seguito riportate, che possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici (ad eccezione del vino):

- *sostanze elencate nell'allegato VIII del Reg. CE 889/08 (vedi pag. 42); di cui gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo sono considerati ingredienti di origine agricola; dal 31 dicembre 2013 anche il lievito e i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti di origine agricola;*
- *preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti; tuttavia gli enzimi da utilizzare*

*come additivi alimentari devono figurare nell'elenco dell'allegato VIII, sezione A;*

- *sostanze e prodotti definiti dalla direttiva 88/388/CEE del Consiglio ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali;*
- *coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d'uovo conformemente alla direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *acqua potabile e sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;*
- *sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi ed altri micronutrienti autorizzati, unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.*

Gli ingredienti di origine agricola non biologici elencati all'allegato IX del Reg. 889/08 possono essere utilizzati nella trasformazione degli alimenti biologici.

### 5. Mangimi trasformati biologici

La produzione, nonché il trasporto e lo stoccaggio, di mangimi biologici è separata nel tempo e nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici. Non è ammessa la loro trasformazione con l'ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica e non è ammesso l'impiego di sostanze e tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzino di mangimi biologici.

### 6. Lievito biologico

Per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito possono essere utilizzati i seguenti composti: cloruro di calcio, biossido di carbonio, acido citrico, acido lattico, azoto, ossigeno, fecola di patate, carbonato di sodio, oli vegetali, lubrificante (così come riportate in allegato VIII, sezione C, del Reg. 1254/08). Per la produzione di lievito biologico è ammessa l'aggiunta, al substrato, di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella quantità massima del 5 % (calcolato in sostanza secca), nel caso in cui gli operatori non siano in grado di procurarsi estratto o autolisato di lievito di produzione biologica.

## 7. Perché diventare agricoltore biologico?

L'agricoltura biologica permette all'agricoltore di riappropriarsi delle scelte produttive e di accedere a canali di commercializzazione che riconoscano, anche economicamente, il valore reale del suo lavoro. La sua considerazione è in continuo aumento ed i suoi prodotti rivestono un elevato valore di mercato, perché il consumatore sente oggi il desiderio di acquistare un maggiore benessere fisiologico e psicofisico anche attraverso un'alimentazione sana e di elevata qualità.

La produzione dell'azienda è valorizzata, perché corrisponde ad una precisa richiesta del mercato.

Di fronte al crescente, generale e grave degrado ambientale, l'agricoltore biologico acquista un ruolo di rilievo sempre maggiore, sia come imprenditore che sa stare al passo con l'innovazione tecnica, sia come reale custode dell'ambiente.

L'agricoltura biologica, dunque, da semplice metodo di produzione, può diventare un vero e proprio modello di sviluppo rurale sostenibile, da applicare maggiormente all'interno delle Aree Protette.

La salvaguardia dell'ambiente e del benessere animale, l'equilibrio territoriale, la conservazione del paesaggio, la produzione alimentare sostenibile, la sicurezza alimentare, la biodiversità, il sostegno all'occupazione, il mantenimento di attività economiche in zone a basso insediamento, la promozione dei prodotti tipici, sono tutti elementi legati allo sviluppo dei territori rurali ormai presenti nelle politiche di sviluppo internazionali e locali; basti pensare che tra gli obiettivi del PSR 2007-2013, è stato previsto anche il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione delle attività economiche.

Il metodo di produzione biologico si integra perfettamente con il funzionamento dell'azienda multifunzionale e con lo sviluppo di attività parallele alla produzione agricola legate all'accoglienza del pubblico in azienda (fattorie didattiche, fattorie sociali, agriturismi, punti vendita ecc) ed alla realizzazione di servizi ambientali (tutela della biodiversità, prodotti tipici e tradizionali, trasformazione aziendale, filiera a km zero ecc).

In seguito all'incremento della produzione biologica di questi ultimi anni, che ha portato l'Italia al primo posto in Europa in termini di ettari coltivati, (1,15 milioni di ettari pari al 7% della S.A.U. nazionale) con oltre 50.000 operatori di cui circa 45.000 agricoltori, oggi assistiamo alla crescita del mercato di prodotti biologici, da annoverarsi ormai fra i prodotti di largo consumo.

Secondo le stime ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) il valore degli acquisti nel nostro Paese ha sfiorato i 320 milioni di Euro e nel 2007 si è registrato un importante incremento dei consumi domestici di prodotti biologici, a fronte di un andamento stagnante dei consumi alimentari in generale. Secondo un'indagine IPSOS (fonte L'Informatore Agrario n.16/09) la crisi mondiale ha accentuato la preferenza di acquisto verso prodotti biologici e sostenibili e verso modelli di consumo di tipo tradizionale. In questo senso va ricordato che sebbene la grande distribuzione organizzata (GDO) assorba oltre il 45% dell'offerta nazionale, si vanno sempre di più affermando i nuovi sistemi di commercializzazione basati sulla filiera corta: vendita diretta in azienda e in agriturismo, gruppi di acquisto, farmer market, e-commerce, ecc. Il consumatore è disposto a sostenere chi produce in sintonia con la natura, valorizzando le risorse sociali ed ambientali del territorio e preferisce sempre di più i prodotti che non richiedono lunghi trasporti né, tanto meno, consistenti imballaggi.

### ***Le opportunità e le esperienze nella Regione Lazio***

La scelta di praticare l'agricoltura biologica nel Lazio non è un avventuroso salto nel buio, molte aziende già da anni la praticano con successo.

Nel Lazio si sono sviluppate negli ultimi anni interessanti opportunità per il mercato del biologico.



Le mense scolastiche del Comune di Roma servono ogni giorno 160.000 pasti biologici; questa operazione, che è stata attivata in altri comuni del Lazio, rappresenta un'ottima opportunità per lo sviluppo del mercato locale dei prodotti biologici.

Presso il Centro Agro-Alimentare di Roma, ARSIAL ha creato un'area dedicata alla vendita all'ingrosso di prodotti biologici, gestita da un consorzio di produttori biologici.

A settembre 2007 è stata inaugurata a Roma la Città dell'Altroeconomia, all'interno della quale è presente lo Spazio Bio, dedicato alla vendita al dettaglio di prodotti biologici secondo la logica della filiera corta. Inoltre nel Lazio sono presenti 87 (dati biobank) negozi specializzati.

Recentemente il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato la proposta di legge "Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per minori". Si tratta di una norma mirata ad agevolare il ricorso a prodotti biologici e tipici nelle mense scolastiche, nei servizi di ristorazione in reparti di pediatria e in istituti di pena per minori, nonché a promuovere adeguati percorsi di educazione alimentare rivolti a studenti e addetti a servizi di ristorazione gestiti da Enti locali.

L'Agenzia Regionale Parchi promuove e sostiene le attività agricole svolte con metodi di produzione sostenibile, come la produzione biologica, attraverso il progetto "**Natura in Campo**" finalizzato alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare delle Aree Naturali Protette del territorio laziale.

## IL SETTORE BIOLOGICO NEL LAZIO

**Dati riferiti al 31/12/2007 (fonte AIAB - SINAB)**

Operatori biologici del Lazio: 2.674

SAU in Bio nel Lazio: 26.654,30 ettari

SAU in conversione: 44.789,05 ettari

9,86% della SAU totale della Regione Lazio

### 8. La certificazione in agricoltura biologica

La legge prevede che per ottenere il riconoscimento della propria produzione come biologica è necessario sottoporre l'azienda alle verifiche da parte di uno degli Organismi di Controllo almeno una volta l'anno. Tali Organismi di Controllo dovranno essere accreditati secondo la norma

UNI EN 45011 o la guida ISO 65 "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti" ed essere autorizzati dalle autorità competenti (norma di riferimento per la valutazione di competenza e terzietà degli Enti di certificazione di prodotto/processo/servizio). Il sistema di autorizzazione e vigilanza degli Organismi di controllo dovrà rispondere a requisiti e obblighi imposti dal Regolamento CE 882/04, lo stesso applicato per i controlli correlati alle norme del pacchetto igiene.

Tutte le operazioni svolte dall'azienda, non solo le pratiche colturali ma anche le operazioni d'acquisto e di vendita, devono essere registrate dall'agricoltore e controllate da un tecnico. In tal modo l'Organismo di controllo potrà rilasciare un certificato, ossia il **documento giustificativo**, attestante la produzione attraverso il metodo dell'agricoltura biologica.

La certificazione rappresenta lo strumento per fornire al consumatore la garanzia che il prodotto sia stato ottenuto in conformità alle norme previste.

Gli Stati membri possono esentare dal sistema di controllo gli operatori che si occupano esclusivamente dell'immagazzinamento e della vendita diretta ma non della produzione e della preparazione e che non importino i prodotti da paesi terzi che non abbiano subappaltato tali attività a terzi.



## GLI ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA ED OPERANTI IN ITALIA E REGIONE LAZIO (fonte: [www.sinab.it](http://www.sinab.it))



### BIOAGRICERT SRL

([www.bioagricert.org](http://www.bioagricert.org)) (cod. Min. IT - BAC)



### Q.C. & I. INTERNATIONAL SERVICES SAS

([www.qci.it](http://www.qci.it)) (cod. Min. IT - QCI)



### BIOS SRL

([www.certbios.it](http://www.certbios.it)) (cod. Min. IT - BSI)



### SUOLO E SALUTE SRL

([www.suoloesalute.it](http://www.suoloesalute.it)) (cod. Min. IT - ASS)



### CONSORZIO PER IL CONTROLLO DEI PRODOTTI BIOLOGICI

([www.ccpb.it](http://www.ccpb.it)) (cod. Min. IT - CPB)



### ABC - FRATELLI BARTOLOMEO S.S

([www.abcitalia.org](http://www.abcitalia.org)) (cod. Min. IT - ABC)  
(revoca temporanea in attesa di accreditamento EN 45011)



### CODEX SRL

([www.codexsrl.it](http://www.codexsrl.it)) (cod. Min. IT - CDX)



### ANCCP

([www.anccp.it](http://www.anccp.it)) (cod. Min. IT - ANC)  
(revoca temporanea in attesa di accreditamento EN 45011)



### ECOCERT ITALIA SRL

([www.ecocertitalia.it](http://www.ecocertitalia.it)) (cod. Min. IT - ECO)



### ECOSYSTEM INTERNATIONAL CERTIFICAZIONI SRL

(cod. Min. IT - ECS)  
(revoca temporanea in attesa di accreditamento EN 45011)



### ICEA

#### ISTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA ED AMBIENTALE

([www.icea.info.it](http://www.icea.info.it)) (cod. Min. IT - ICA)



### BIOZOO SRL

([www.biozoo.org](http://www.biozoo.org)) (cod. Min. IT - BZO)  
(revoca temporanea in attesa di accreditamento EN 45011)



### SIDEL SPA

([www.sidelitalia.it](http://www.sidelitalia.it)) (cod. Min. IT - SDL)  
(revoca temporanea in attesa di accreditamento EN 45011)



### ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE SRL

([www.imcert.it](http://www.imcert.it)) (cod. Min. IT - IMC)

**Nota:** Le aziende certificate da quegli organismi di controllo (OdC) che ad oggi sono in attesa di accreditamento EN 45011, per il momento sono sottoposte a verifiche da parte del MiPAAF - Ispettorato Centrale Controllo Qualità (ICQ)

## 9. Come diventare agricoltore biologico

Schematizziamo qui di seguito i passaggi da effettuare per ottenere il riconoscimento di Azienda Biologica:

1. L'operatore (il produttore), prima d'immettere sul mercato i propri prodotti come prodotti biologici o in conversione al biologico, deve **notificare** la propria attività di Produzione con metodo biologico (il modulo è reperibile presso gli Organismi di controllo) all'Autorità Competente (MiPAAF e Regioni) e all'Organismo di Controllo. In occasione della prima verifica da parte dell'Organismo di Controllo l'operatore deve fornire una descrizione completa dell'azienda e delle sue attività comprese le misure di prevenzione dei rischi di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzate. Per quanto riguarda i terreni in conversione (vedere box a pagina 10), è necessario presentare all'Ente di controllo un **piano di conversione aziendale** nel quale si indichi la superficie inizialmente destinata all'agricoltura biologica e i tempi della progressiva trasformazione. Tale piano deve essere approvato dall'Autorità competente.
2. Segue una visita da parte di un tecnico ispettore per l'avvio dell'azienda. Saranno messi in risalto tutti gli elementi utili ad una valutazione di idoneità e la durata di conversione all'agricoltura biologica. Viene poi presa visione dell'azienda in tutte le sue parti (ambiente esterno, vicinanze o meno da fonti di inquinamento, coltivazioni dei confinanti) e se l'azienda risponde ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Viene rilasciato un **documento giustificativo** (ossia il vecchio certificato di conformità) contenente tutte le indicazioni necessarie per identificare l'operatore, il tipo o la gamma dei prodotti e contenente indicazione del periodo di validità (allegato XII del Reg. CE 889/08).
3. L'azienda è ammessa al sistema di controllo con la definizione del periodo di conversione e delle prescrizioni per l'adeguamento alla normativa.
4. Ogni anno l'Azienda si impegna a comunicare all'Organismo di controllo o all'Autorità Competente il proprio programma di produzione (cosiddetto PAP: programma annuale di produzione) e si impegna a registrare su appositi documenti le operazioni effettuate; seguiranno una o più visite ispettive durante le fasi del ciclo produttivo. In assenza di contestazioni, si può richiedere ed ottenere la certificazione valida su tutto il territorio nazionale ed europeo.

5. L'operatore biologico deve garantire sempre la presenza in azienda della documentazione.

## 10. Agricoltura e ambiente naturale: un rapporto di reciproca valorizzazione.

L'agricoltura dovrebbe essere, per tradizione, alleata dell'ambiente. Essa riveste un ruolo ben preciso nella conservazione del paesaggio, nella sua evoluzione o nel suo degrado.

Fino a pochi decenni fa erano gli agricoltori a conservare e proteggere il territorio nel quale vivevano e da cui traevano il proprio reddito. L'agricoltura convenzionale ha messo in crisi questo rapporto. Lo sviluppo dell'agricoltura biologica può ricostituire questa antica alleanza tra le attività agricole e quelle di tutela dell'ambiente naturale, della biodiversità e del paesaggio. Chi decide di coltivare seguendo i principi dell'agricoltura biologica avverte la necessità di tutelare l'ambiente prima che questo venga danneggiato in maniera più o meno irreversibile. In questo senso l'istituzione delle Aree Protette non solo non costituisce un ostacolo per l'agricoltura ma, in un'ottica a lungo termine, ne favorisce lo sviluppo.

Gran parte dei Parchi e delle Riserve naturali hanno al loro interno, come comune caratteristica, la presenza dell'attività agricola. Nei Parchi non si vuole abolire l'agricoltura, ma si prevede di collaborare con il mondo agricolo per promuovere metodi di produzione che rispettino l'ambiente e che favoriscano la valorizzazione dei prodotti agricoli locali.

L'Unione Europea, attraverso le misure agroambientali previste nel Programma di Sviluppo Rurale, si propone di unire le politiche agricole e quelle ambientali, riconoscendo agli agricoltori il ruolo di soggetti attivi nella gestione dell'ambiente.

Gli agricoltori possono svolgere un ruolo decisivo per l'intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con l'esigenza di salvaguardare lo «spazio naturale» ed il paesaggio.

L'Unione Europea è disposta a fornire finanziamenti affinché gli agricoltori si impegnino nell'esercizio di pratiche agricole compatibili con la tutela ambientale. Per questo offre all'agricoltore la possibilità di applicare diversi programmi agroambientali.

Gli agricoltori più attenti potranno trarre dei vantaggi dalla collocazione della loro azienda all'interno delle Aree Protette. Costruendo un rapporto stretto con gli Enti gestori dei Parchi, essi potranno beneficiare dell'assi-

stenza tecnica, della promozione dei loro prodotti e della possibilità di fornire servizi ai visitatori.

Anche le amministrazioni locali potranno trarre numerosi vantaggi da un proficuo rapporto tra agricoltura ed ambiente. Infatti, la valorizzazione del

territorio e del paesaggio garantirà alle aree rurali un ritorno d'immagine che permetterà di mettere in moto nuove risorse e sviluppare nuove attività economiche e sociali, legate alla fruizione del paesaggio e dei suoi prodotti di qualità.

## NATURA IN CAMPO

La Regione Lazio "promuove su tutto il proprio territorio, ed in particolare all'interno del sistema delle Aree Protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed ambientali e legate ad una concezione di sostenibilità" (Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 recante "Norme in materia di Aree Naturali Protette regionali").

"**NATURA IN CAMPO**" è un progetto di sistema della Regione Lazio, curato dall'**Agenzia Regionale Parchi**, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni agro-alimentari (tipiche, tradizionali, biologiche e sostenibili) di qualità e all'ampliamento dell'offerta di servizi delle aziende agricole operanti in area protetta.

La creazione del Marchio collettivo **NATURA IN CAMPO** rappresenta la volontà di affermare la multifunzionalità negli ambiti rurali spesso più difficili, diversificando le fonti di reddito per gli operatori agricoli, chiamati a farsi artefici della salvaguardia ambientale e testimoni del patrimonio di culture materiali custodite dal territorio.

Il disciplinare unico per la concessione d'uso del marchio collettivo "**NATURA IN CAMPO - I prodotti dei parchi del Lazio**" consente di attuare azioni unitarie di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari dei parchi del Lazio.

L'art.6, comma 3 del disciplinare prevede:

*"Le aziende che, dopo i primi tre anni d'uso del marchio, richiedano il rinnovo della concessione devono obbligatoriamente assicurare, per gli anni successivi, che i prodotti per i quali lo richiedano soddisfino almeno uno dei seguenti tre requisiti:*

- a) Prodotti provenienti da **coltivazioni biologiche** certificate o in conversione, come definite dal Regolamento CEE 2092/ 91 (sostituito dal Reg. CE 834/07);*
- b) Prodotti provenienti da **allevamenti biologici** certificati o in conversione, come definiti dal Regolamento CE 1804/99 (sostituito dal Reg. CE 834/07);*
- c) Prodotti ottenuti con il metodo dell'**agricoltura integrata**, come definita nel Regolamento CEE 2078/92 e nel successivo Regolamento CE 1257/99.*



Il progetto "Natura in Campo" promuove la diffusione del metodo biologico nelle Aree Naturali Protette regionali attraverso:

- 1. incontri formativi, anche in collaborazione con AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica - associazione culturale che ha lo scopo di promuovere l'agricoltura biologica, l'ecosviluppo rurale e l'alimentazione naturale. Dal 1992 opera come organismo nazionale di controllo e certificazione delle produzioni biologiche. Nel 2000 AIAB insieme con ANAB, ACU, Banca Etica, Demeter ha dato vita ad ICEA, Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale, al quale ha trasferito il suo sistema di controllo e certificazione) per gli agricoltori sull'opportunità della conversione al metodo biologico;**
- 2. partecipazione ad un Progetto Integrato di Filiera (v.) per la diffusione e la commercializzazione delle carni biologiche provenienti da aree marginali e protette.**

# Finanziamenti per chi sceglie un'Agricoltura Sostenibile: il Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Lazio

## 1. Come funziona il PSR

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è il documento di programmazione regionale cofinanziato dalla UE (FEASR) e dalla Regione Lazio che definisce le strategie e le linee di intervento relative al periodo 2007/2013 per orientare lo sviluppo dell'economia agricola e rurale del nostro territorio.

La Regione Lazio, in attuazione del reg. CE 1698/05, ha predisposto il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) per il 2007-2013, approvato dal Comitato sviluppo rurale della Commissione europea il 19.12.2007.

Il nuovo PSR individua nella progettazione integrata uno strumento innovativo che mira a favorire la collaborazione tra i diversi attori delle realtà locali per favorire uno sviluppo locale integrato delle aree rurali.

## 2. Cosa è la Progettazione Integrata

Il progetto integrato è un innovativo strumento di gestione che individua un insieme organico di interventi, riferibili a più misure del PSR anche dei diversi Assi (I-III), realizzati a livello di singola azienda (progetto integrato aziendale), nell'ambito di un territorio omogeneo (progetto integrato territoriale) o nell'ambito di una specifica filiera produttiva (progetto integrato di filiera).

Il **Progetto integrato aziendale** prevede che la singola azienda pianifichi una pluralità di interventi nell'ambito di una strategia unica che configura il cosiddetto "pacchetto aziendale" (giovani/donne, qualità, montagna, innovazione ecc).

Il **Progetto integrato di filiera** prevede che più soggetti operanti in uno o più segmenti di una filiera produttiva definiscano una strategia di sviluppo comune da realizzarsi attraverso la pianificazione di una pluralità di interventi, esclusivamente riconducibili all'Asse I del programma, coerenti con i fabbisogni e con le "Azioni chiave" individuate nel documento di programmazione per ciascuna filiera produttiva.

Il **Progetto integrato territoriale** prevede che partenariati locali rappresentativi di un'identità storica e territoriale omogenea definiscano una strategia di sviluppo locale integrato attraverso la pianificazione di una pluralità di iniziative in linea con uno o più temi

prioritari individuati nel PSR (Asse III) e coerenti con i fabbisogni previsti dalla zonizzazione per l'area omogenea di riferimento.

### IL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA PROMOSSO DALL'AGENZIA REGIONALE PARCHI

Il Progetto intende promuovere la diffusione ed il consumo della carne biologica proveniente dai territori protetti del Lazio attraverso:

- il miglioramento delle condizioni di benessere e igiene animale nel rispetto dell'ambiente;
- il mantenimento dei processi di trasformazione tradizionali;
- la concentrazione dell'offerta del prodotto;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle fasi di allevamento, lavorazione/trasformazione e commercializzazione verso nuovi sbocchi di mercato;
- il miglioramento delle capacità professionali degli addetti al fine di certificare l'intero ciclo produttivo legandolo, ove possibile, al marchio Natura in Campo.

Esiste oggi la possibilità di integrare tra loro i finanziamenti espressamente destinati a promuovere l'agricoltura biologica, la cura delle superfici abbandonate e non coltivate, con il finanziamento specifico per favorire l'occupazione giovanile in agricoltura e per la formazione professionale. Questi aiuti possono contribuire a ridurre i rischi sociali (spopolamento, emigrazione, crescente disoccupazione, perdita di coesione sociale) ed ambientali (erosione, inondazioni, incendi, riduzione della biodiversità, perdita di fertilità dei terreni, ecc.) a cui sono sempre più esposte numerose zone agricole e rurali.



## LE MISURE DEL PSR 2007-2013

### ASSE I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

<b>MISURA 111</b>	Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione
<b>MISURA 112</b>	Insediamiento di giovani agricoltori
<b>MISURA 113</b>	Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli
<b>MISURA 114</b>	Utilizzo di servizi di consulenza
<b>MISURA 115</b>	Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, servizi di sostituzione e di consulenza aziendale
<b>MISURA 121</b>	Ammodernamento delle aziende agricole
<b>MISURA 122</b>	Accrescimento del valore economico delle foreste
<b>MISURA 124</b>	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale
<b>MISURA 125</b>	Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
<b>MISURA 131</b>	Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria
<b>MISURA 132</b>	Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare
<b>MISURA 133</b>	Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare

### ASSE II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

<b>MISURA 211</b>	Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane
<b>MISURA 212</b>	Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane
<b>MISURA 213</b>	Indennità Natura 2000
<b>MISURA 214</b>	Pagamenti agro-ambientali
<b>MISURA 215</b>	Pagamenti per il benessere degli animali
<b>MISURA 216</b>	Sostegno ad investimenti non produttivi
<b>MISURA 221</b>	“Primo imboschimento di terreni agricoli”
<b>MISURA 222</b>	“Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli”
<b>MISURA 223</b>	“Primo imboschimento di terreni non agricoli”
<b>MISURA 224</b>	“Indennità Natura 2000”
<b>MISURA 225</b>	Pagamenti silvoambientali
<b>MISURA 226</b>	“Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”
<b>MISURA 227</b>	“Investimenti non produttivi”

### ASSE III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia

<b>MISURA 311</b>	Diversificazione verso attività non agricole
<b>MISURA 312</b>	Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
<b>MISURA 313</b>	Incentivazione di attività turistiche
<b>MISURA 321</b>	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
<b>MISURA 322</b>	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
<b>MISURA 323</b>	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
<b>MISURA 331</b>	Formazione ed informazione
<b>MISURA 341</b>	Acquisizione di competenze e animazione

### 3. Gli aiuti all'Agricoltura Biologica - Misura 214. Azione 2 del PSR

Grazie al sostegno ricevuto nei precedenti periodi di programmazione delle politiche di sviluppo rurale l'agricoltura biologica ha registrato in questi anni una significativa crescita. Attualmente le prospettive di sviluppo continuano ad essere positive: un approccio globale e sistemico alla gestione/utilizzazione sostenibile delle risorse naturali da parte dell'azienda, determina effetti (vantaggi) ambientali più significativi e induce processi di innovazione e sviluppo sostenibile più duraturi nel tempo rispetto all'attuazione di singoli e specifici interventi.

L'obiettivo di tale misura è quello di:

- *salvaguardare la biodiversità nelle aziende dei territori rurali ed in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali con un sistema di produzione basato su elevata valenza naturale;*
- *tutelare e migliorare quali-quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde;*
- *sviluppare pratiche/attività agricole e forestali che non incidano sui cambiamenti climatici e sulla qualità dell'aria;*
- *migliorare la gestione della risorsa suolo per ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e limitare la contaminazione chimica.*

È previsto un sostegno diretto (premio agroambientale) a favore delle aziende agricole che adottino sull'intera superficie agricola aziendale e/o all'intero allevamento animale, e secondo le condizioni di ammissibilità di seguito specificate, le norme tecniche di produzione biologica conformi con quanto stabilito dal Reg.(CE) 2092/92 (sostituito dal Reg. CE 834/07).

L'azione prevede due distinte modalità di accesso, così individuate:

*"Mantenimento dell'agricoltura biologica" (azione 214.2.a.)* per coloro che hanno assunto un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione PSR 2000-2006;

*"Introduzione dell'agricoltura biologica" (azione 214.2.b.)* per coloro che assoggettano ex-novo la propria azienda al sistema di certificazione delle produzioni biologiche o che non abbiano assunto un analogo impegno agroambientale nel precedente PSR 2000-2006.

La misura è applicabile sull'intero territorio regionale.

Sono attribuite priorità territoriali, nei seguenti casi:

- *aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);*
- *aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette.*

#### **Chi può presentare la domanda per il finanziamento?**

Tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici che gestiscono sotto la loro responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, le superfici agricole e/o gli allevamenti che si intendono assoggettare alla presente azione.

La priorità per la concessione del finanziamento è data alle aziende che prevedono la combinazione di più azioni e che aderiscono, in particolare, alle azioni 214.8 "Tutela della biodiversità agraria animale" e 214.9 "Tutela della biodiversità agraria vegetale", ed alle aziende gestite da giovani e donne.

#### **Quali sono gli impegni previsti per chi accede al finanziamento per l'agricoltura biologica?**

Per il beneficiario, sia nella modalità di accesso *"Mantenimento dell'agricoltura biologica" (azione 214.2.a.)*, che in quella *"Introduzione dell'agricoltura biologica" (azione 214.2.b.)* sono previsti i seguenti impegni:

- *obbligo di partecipare con tutte le superfici che a qualsiasi titolo sono gestite sotto la diretta responsabilità, che insistono nella medesima provincia e che risultano notificate dall'operatore ed incluse nel sistema dei controlli gestito da uno degli Organismi riconosciuti ed autorizzati per lo svolgimento delle attività di certificazione;*
- *la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, è di 2 ha, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie coperta con serre o tunnel di almeno 3000 mq. Nel caso di azioni coordinate il limite di 2 ha può essere ridotto ad 1 ha;*
- *garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. CE n. 2092/91 (sostituito dal Reg. CE 834/07), con la possibilità di escludere le produzioni zootecniche;*
- *obbligo di presentare un piano di fertilizzazione redatto in base al bilancio tra le asportazioni e le risorse, da elaborare sulla base di analisi del terreno.*

Il beneficiario è tenuto, inoltre, a:

- compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche;
- presentare un piano di coltivazione aziendale, predisposto sulla base delle disposizioni definite dalla domanda di aiuto/pagamento;
- individuare un tecnico aziendale con adeguata qualifica professionale, annualmente rinominato, per garantire all'azienda l'assistenza tecnica necessaria per l'adempimento ed il rispetto degli impegni assunti dall'imprenditore agricolo.

### **Che durata hanno gli impegni sottoscritti?**

La programmazione regionale riguarda il periodo 2007/2013; l'impegno che l'agricoltore assume all'atto della domanda dei finanziamenti ha la durata di cinque anni.

### **Quali sono gli aiuti previsti?**

Gli aiuti previsti hanno un'entità diversa in base alle modalità di accesso (214.2.a, 214.2.b) e all'indirizzo produttivo, come indicato nelle tabelle che seguono.

## **RIPARTIZIONE DEI PREMI DISTINTI PER GRUPPI DI COLTURE E ZONE DI INTERVENTO: PREMI ESPRESSI IN EURO/HA/ANNO**

### **AZIONE 214.2.A – “MANTENIMENTO AGRICOLTURA BIOLOGICA”**

GRUPPI DI COLTURE	GRUPPO A	GRUPPO B	GRUPPO C	GRUPPO D	GRUPPO E	GRUPPO F
Livello di aiuti (Euro/ha)	150	300	550	355	695	290

### **AZIONE 214.2.B – “INTRODUZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA”**

GRUPPI DI COLTURE	GRUPPO A	GRUPPO B	GRUPPO C	GRUPPO D	GRUPPO E	GRUPPO F
Livello di aiuti (Euro/ha)	165	330	600	390	770	320



## SPECIE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO A

**CEREALI:** Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.

**SEMI OLEOSI:** Colza, Ravizzone, Girasole, Soia.

**PIANTE PROTEICHE:** Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.

**FORAGGERE:** Erba medica trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendate, prati prati-pascoli e pascoli non avvicendati (\*).

**PIANTE OLEIFERE:** arachidi, ricino.

(\*) Per i prati prati-pascoli e pascoli non avvicendati ricadenti in aree delle Rete Natura 2000 il premio è ridotto a 135 Euro /ha

## SPECIE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO B

**CEREALI:** Mais (compreso mais a maturazione cerosa).

**COLTURE INDUSTRIALI:** Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.). Foraggiere avvicendate con zootecnica biologica.

**PIANTE UFFICIALI ED AROMATICHE:** essenze erbacee ed arbustive destinate in esclusiva ad usi farmaceutici e aromatici.

## SPECIE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO C

**Colture orticole in pieno campo, protette e piccoli frutti.**

## SPECIE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO D

**Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.**

## SPECIE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO E

**Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi.**

## SPECIE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO F

**Castagno da frutto, Noce da frutto.**

Le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate, sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale e che lo stesso sia allevato con il metodo biologico di cui al Reg. (CE) n. 1804/99 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le superfici coltivate con colture foraggere avvicendate sono eleggibili a premio per una quota massima del 60% della SAU per le aziende che non dispongono di allevamenti zootecnici. Le colture foraggere avvicendate possono, altresì, essere liquidate in una misura maggiore del 60% qualora le stesse siano destinate all'alimentazione di bestiame aziendale. In quest'ultimo caso l'azienda deve rispettare un rapporto UBA aziendali/superficie foraggiera almeno superiore ad 1 e comunque non oltre 2 ed avere una consistenza zootecnica almeno pari a 3 UBA. Se il bestiame aziendale è allevato con il metodo della zootecnica biologica (Reg. CE n. 1804/99), il premio per tali colture è elevabile ai livelli previsti nel "Gruppo B" della tabella B del capitolo "Intensità dell'aiuto" della presente azione.

## 4. Sostegno ai soggetti aderenti al sistema di certificazione del biologico

La misura 132 del PSR 2007-2013 introduce un regime di sostegno per favorire la partecipazione degli agricoltori a sistemi di gestione in qualità, al fine di ottenere un miglioramento qualitativo delle produzioni agricole ed agroalimentari e dare garanzia al consumatore, attraverso un sostegno economico per la copertura parziale dei costi inerenti la certificazione. In particolare, l'incentivo alle produzioni biologiche consente di raggiungere elevati livelli di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore, oltre che di maggiore remuneratività per il produttore.

I soggetti richiedenti sono gli imprenditori agricoli e/o forestali, come impresa individuale o società agricola, in possesso di partita IVA ed iscritti nei registri delle imprese presso la CCIAA, oltre che in regola con i versamenti previdenziali INPS.

Il sostegno attivato con la misura può essere destinato esclusivamente a prodotti agricoli destinati al consumo umano.

L'aiuto annuo, erogato in conto capitale, è pari all'80% dei costi fissi connessi realmente sostenuti nel corso di un anno solare per la

partecipazione al sistema del biologico ed è concesso in misura non inferiore a 100 Euro/anno e fino ad un massimo di 3.000 Euro/anno per un periodo di 3 anni consecutivi. L'aiuto può essere corrisposto per un periodo massimo non superiore a 5 anni.

## **5. Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione - informazione riguardanti i prodotti che rientrano nel sistema della certificazione biologica**

La misura 133 mira a sensibilizzare il consumatore sulle caratteristiche di prodotti ottenuti attraverso l'adesione a sistemi di qualità riconosciuti come il Biologico.

In particolare, l'incentivo alle azioni inerenti le produzioni biologiche consente di diffondere la conoscenza dei metodi di produzione del settore così da raggiungere elevati livelli di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore.

I soggetti beneficiari sono Consorzi o Associazioni di produttori biologici ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91 (sostituito dal Reg. CE 834/07) a condizione che rappresentino almeno il 25% dei produttori iscritti all'elenco regionale degli operatori biologici ai sensi del decreto legislativo 220/95.

Sono finanziabili attività e promozioni pubblicitarie di prodotti biologici anche attraverso iniziative da realizzare nei punti vendita e nella grande distribuzione; partecipazioni a manifestazioni, fiere, esposizioni ed eventi di importanza nazionale ed europea; attuazione di percorsi educativi-didattici rivolti agli studenti; organizzazione di iniziative ed eventi di animazione rivolte agli insegnanti di ogni ordine e grado e agli operatori di mense scolastiche e aziendali.

L'aiuto viene erogato in conto capitale da calcolarsi in percentuale sul costo ammissibile, con un livello di aiuto massimo pari al 70% del costo ammissibile pari a 400.000,00 Euro.

### **Le altre azioni della misura 214 (I Pagamenti agro-ambientali) del PSR**

La misura 214, che comprende i finanziamenti per l'agricoltura biologica, comprende anche altre azioni che, riconoscendo agli agricoltori un

ruolo di soggetti attivi nella gestione dell'ambiente, mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:

- *incoraggiare gli imprenditori agricoli ad introdurre o proseguire l'utilizzazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, del suolo, del paesaggio agrario e delle sue caratteristiche;*
- *sostenere la diffusione di pratiche agronomiche finalizzate a garantire la conservazione e l'aumento della sostanza organica del terreno agrario ed a limitare i fenomeni di erosione dei suoli;*
- *incrementare gli interventi volti alla valorizzazione ed alla tutela delle diversità genetiche, patrimonio del territorio regionale;*
- *valorizzare le produzioni agricole in termini di qualità e sicurezza e contribuire alla tutela della salute dei consumatori;*
- *diffondere e consolidare l'agricoltura biologica;*
- *favorire la tutela e la conservazione della fertilità del suolo e della quantità e qualità delle risorse idriche superficiali e profonde;*
- *incentivare il mantenimento e l'introduzione delle coltivazioni estensive;*
- *favorire la diffusione di coltivazioni destinate alla produzione di energia;*
- *migliorare il grado di connettività ambientale della matrice agricola.*



## **Di seguito si descrivono le singole azioni della misura 214**

### **214.1 – “Produzione integrata”**

**Obiettivo:** la promozione di tecniche/metodi di produzione integrata presso le aziende agricole nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

**Aiuti annuali:** da 110 a 580 Euro/ha a seconda delle colture.

**Priorità territoriali:** esclusivamente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati delimitate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

### **214.3 – “Gestione del suolo”**

**Obiettivo:** la realizzazione da parte degli agricoltori di pratiche agricole, - quali l'inerbimento permanente delle coltivazioni arboree e la realizzazione di “colture di copertura” (*cover crops*) - aventi la comune finalità di assicurare una adeguata copertura vegetale del suolo, in grado di limitare i fenomeni di ruscellamento e di erosione superficiale del suolo, soprattutto nei terreni più acclivi ed anche di contenere il trasferimento di potenziali inquinanti (prodotti fitosanitari e nutrienti) dal suolo alle acque, soprattutto in prossimità di corpi idrici superficiali (scoline, fossi, canali, fiumi e laghi).

**Aiuti annuali:** da 80 a 150 Euro/ha a seconda dell'intervento.

**Priorità territoriali:** aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati); aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette; aziende con una prevalenza di appezzamenti con una pendenza media compresa tra 10% e 20% o superiore al 20%; (nel caso di interventi di vegetazione di copertura).

### **214.4 – “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”**

**Obiettivo:** incentivare la conversione delle superfici agricole destinate attualmente a seminativi in prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti.

**Aiuti annuali:** 300 Euro/ha per superfici convertite ex-novo. La superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata e convertita, è di 2 ha.

**Priorità territoriali:** aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati); aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette.

### **214.5 – “Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale”**

**Obiettivo:** incentivare la realizzazione di interventi volti alla conservazione degli esistenti spazi o elementi naturali e seminaturali di seguito specificati, caratteristici dei paesaggi agrari presenti nella regione.

**Aiuti annuali:** da 0,15 Euro/mq a 0,20 Euro/mq. Il premio massimo erogabile è di 450 Euro/ha da calcolarsi sulla base dell'intera SAU aziendale.

**Priorità territoriali:** aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati); aziende ricadenti nel sistema delle Aree Protette regionali con esclusione dei siti delle Rete Natura 2000.

### **214.6 – “Coltivazioni a perdere”**

**Obiettivo:** il sostegno a particolari impegni agroambientali (colture a perdere), utili all'alimentazione della fauna selvatica.

**Aiuti annuali:** L'aiuto annuale, commisurato alla superficie destinata all'impegno, è di 270 Euro/ha. Il premio è ridotto a 210 Euro nel caso in cui la coltura che segue la coltivazione a perdere è una coltura autunno-vernina.

**Priorità territoriali:** aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette; aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati); oasi di tutela, zone di ripopolamento e cattura, ove non è consentito l'esercizio venatorio, così come individuati nel “Piano faunistico venatorio regionale”.





#### 214.8a - “Tutela della biodiversità agraria animale”

**Obiettivo:** incentivare l'allevamento delle razze locali autoctone del Lazio a rischio di erosione genetica iscritte nel Registro Volontario Regionale (L.R. 15/00).

**Aiuti annuali:** 200 Euro/UBA. La consistenza minima degli animali da assoggettare ad impegno deve essere di almeno 0,5 UBA.

**Priorità territoriali:** aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette.

#### 214.9a - “Tutela della biodiversità agraria vegetale”

**Obiettivo:** incentivare la coltivazione delle varietà autoctone in via di erosione genetica (conservazione in situ) iscritte nel Registro Volontario Regionale (L.R. 15/00).

**Aiuti annuali:** da 250 Euro/ha a 900 Euro/ha.

**Priorità:** aziende che praticano Agricoltura Biologica ; minore numerosità della varietà/popolazione iscritta nel Registro Volontario Regionale (Alto, medio, basso rischio).

#### 214.11 - “Conservazione ed incremento della sostanza organica”

**Obiettivo:** promuovere l'adozione, da parte degli agricoltori regionali di tecniche agronomiche finalizzate al mantenimento e/o all'incremento della sostanza organica nel suolo, attraverso il ricorso ad idonee tecniche di lavorazione del terreno, all'avvicendamento colturale e all'utilizzazione di matrici organiche. (Fertilizzazione organica, Colture intercalari da sovescio Rotazione colturale).

**Aiuti annuali:** da 100 a 250 Euro/ha a seconda degli interventi.

**Priorità territoriali:** aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati); aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette; aree sensibili come individuate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA).


#### Come combinare le azioni della misura 214

È prevista la possibilità di aderire in maniera combinata a più azioni della presente misura, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni specificate in ciascuna di esse. Gli aiuti dalle diverse azioni sono tra loro cumulabili fermo restando il rispetto dei seguenti massimali:

<b>COLTURE ANNUALI</b>	<b>- 600 Euro/ha</b>
<b>COLTURE PERENNI SPECIALIZZATE</b>	<b>- 900 Euro/ha</b>
<b>ALTRI USI DEI TERRENI</b>	<b>- 450 Euro/ha</b>

L'adesione alle azioni può avvenire anche mediante un “approccio coordinato d'area”, ovvero una richiesta di partecipazione congiunta promossa da un Organismo qualificato operante nel settore agricolo, formalmente costituito (associazione di produttori, cooperativa agricola di servizio, cooperativa di tecnici agricoli laureati o diplomati, ecc), e che rappresenti una parte rilevante di un'area territoriale omogenea. Nell'ambito dell'azione coordinata, ferma restando l'attività di coordinamento, supervisione ed eventuale fornitura di servizi all'agricoltore da parte dell'Organismo proponente, la singola azienda è tenuta a presentare una specifica domanda di adesione con la quale l'agricoltore assoggetta la propria azienda alle condizioni di impegno previste nell'azione.

Il progetto per un “approccio coordinato di area” dovrà interessare un numero di almeno 15 beneficiari e almeno 450 ha di superfici effettivamente impegnate.



## ***Altre misure del PSR in cui le aziende localizzate all'interno della Rete Natura 2000 e delle Aree Naturali Protette hanno una priorità territoriale***

### **MISURA 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste**

**Obiettivo:** l'incremento del valore economico delle foreste attraverso la diversificazione della produzione forestale e l'ampliamento degli sbocchi di mercato di settore, tramite una gestione sostenibile e multifunzionale delle utilizzazioni boschive.

**Descrizione:** la Misura promuove la gestione sostenibile delle risorse naturali e delle necessità della collettività sostenendo lo sviluppo del sistema forestale. Si intende sostenere l'accrescimento economico dei boschi coerentemente con una corretta gestione degli ecosistemi nel loro complesso, attraverso investimenti materiali e immateriali mirati soprattutto all'aumento qualitativo e quantitativo della produzione legnosa.

**Beneficiari:** Comuni, Associazioni o unioni di Comuni, Singoli proprietari e/o possessori privati, Associazioni o unioni di privati.

**Aiuti:** contributo in conto capitale sulle spese ammissibili, fino al 50% del costo totale dell'investimento ammissibile, al netto degli eventuali introiti derivanti dalla vendita del materiale legnoso ritraibile.

**Priorità territoriali:** investimenti in Comuni classificati come soggetti a medio-alto rischio di incendio e in boschi ricadenti in Aree Naturali Protette.

### **MISURA 125 - Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura**

**Obiettivo:** miglioramento e potenziamento delle infrastrutture a servizio delle unità produttive agricole e forestali al fine di rendere competitivi i settori interessati.

**Descrizione:** la Misura prevede interventi a favore della viabilità rurale, finalizzati al miglioramento dell'accesso ai fondi agricoli e all'abbattimento dei costi di esbosco per la silvicoltura; interventi per la ristrutturazione della rete idrica rurale esistente, e azioni per l'elettrificazione interaziendale.

**Beneficiari:** Comuni, Associazioni o unioni di Comuni, Università Agrarie, Comunità Montane, Province.

**Aiuti:** contributo in conto capitale sulle spese ammissibili, fino al

60% del costo totale dell'investimento ammissibile, per un massimo di Euro 350.000,00 per operazione.

**Priorità territoriali:** nelle Aree D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" e nelle Aree Protette regionali.

### **MISURA 213 - Indennità Natura 2000**

**Obiettivo:** contribuire e promuovere la conservazione degli habitat naturali ricadenti all'interno dei siti delle rete Natura 2000, garantendo livelli adeguati di biodiversità vegetale ed animale.

**Descrizione:** la Misura prevede il pagamento di un'indennità annuale per compensare i costi aggiuntivi sostenuti dagli agricoltori per i mancati redditi derivanti dai vincoli e dagli obblighi previsti dalle Misure di Conservazione della Regione Lazio stabilite dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 4 agosto 2006, attuativa delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

**Beneficiari:** agricoltori singoli o associati, titolari di partita IVA, che gestiscano sotto la loro responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, le superfici agricole ricomprese nei siti della Rete Natura 2000.

**Aiuti:** L'indennità annuale è pari a 100euro/ettaro per un massimo di 30 ettari/azienda.

**Priorità territoriali:** La misura viene applicata all'interno delle ZPS - Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE.

### **MISURA 223 - Primo imboschimento di terreni non agricoli**

**Obiettivo:** valorizzazione dell'ambiente, in particolare dei terreni non agricoli e degli ex coltivi.

**Descrizione:** la Misura prevede l'ampliamento della superficie arborea e/o boscata, attraverso l'imboschimento di terreni non agricoli e terreni agricoli incolti, oltre ad altre aree quali le pertinenze delle zone industriali, delle zone di insediamento produttivo e delle arterie stradali con tipologie di popolamento e specie arboree autotone ed adatte ai siti di intervento.

**Beneficiari:** Comuni, Associazioni o unioni di Comuni, Università agrarie, Comunità Montane, Province, Privati singoli o associati, Consorzi privati o pubblico-privati.

**Aiuti:** contributo del 70% sulle spese d'impianto per un massimo di 6.500/ha; premio annuo per costi di manutenzione dei terreni agricoli imboschiti per un periodo non superiore a 5 anni per un importo di 700/ha (primi 2 anni) e di 500/ha (ultimi 3 anni).

**Priorità territoriali:** le aree B “Aree Rurali ad agricoltura intensiva specializzata” e A “Poli urbani” per tutte le tipologie di impianto; i siti delle rete Natura 2000 e le aree incluse nel sistema delle Aree Protette regionali.

### MISURA 224 - Indennità Natura 2000

**Obiettivo:** promuovere la conservazione degli habitat naturali ricadenti all’interno dei siti della “Rete Natura 2000”, garantendo livelli adeguati di biodiversità vegetale ed animale.

**Descrizione:** la Misura prevede l’indennità volta a compensare i proprietari/gestori di foreste dei mancati guadagni e dei maggiori costi derivanti dagli obblighi e dai vincoli conseguenti all’applicazione delle Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE, dagli strumenti di pianificazione, nonché dalle misure di conservazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 4 agosto 2006 “Rete Europea Natura 2000: Misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale” e successive modifiche.

**Beneficiari:** proprietari forestali privati singoli e associati, soggetti privati che gestiscano, con regolare titolo di possesso, boschi di proprietà di Comuni o loro associazioni, nonché proprietà di privati o loro associazioni.

**Aiuti:** corresponsione di un’indennità annua, per ettaro di superficie forestale, variabile da 40,00 Euro/ha a 200,00 Euro/ha della relativamente alla tipologia di bosco.

**Priorità territoriali:** superfici forestali che ricadono all’interno anche di Aree Protette regionali.

### MISURA 226 - Ricostruzione del potenziale forestale e interventi preventivi

**Obiettivo:** ripristinare le foreste danneggiate da disastri naturali e incendi, esaltandone il significato di serbatoio di biodiversità, migliorandone la funzione di difesa idrogeologica e favorendo l’adozione di adeguati sistemi di prevenzione e tutela.

**Descrizione:** la Misura prevede investimenti per mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in quelle zone in cui la funzione protettiva ed ecologica rivesta un interesse pubblico; investimenti per la salvaguardia e la tutela ambientale attraverso azioni di prevenzione nonché interventi straordinari da effettuarsi a seguito di disastri naturali, incendi boschivi, ecc.

**Beneficiari:** Comuni, Associazioni o unioni di Comuni, Università Agrarie, Comunità Montane, Province, Privati, singoli o associati, Consorzi di privati o pubblico-privati.

**Aiuti:** contributo in conto capitale sulle spese ammissibili, variabile dall’80% al 100% a seconda dell’azione e del soggetto beneficiario, corrisposto al netto degli eventuali introiti derivanti dalla vendita del materiale legnoso ritraibile.

**Priorità territoriali:** investimenti in boschi ricadenti in aree S.I.C. e/o Z.P.S. e/o in Aree Protette regionali.

### MISURA 227 - Investimenti non produttivi

**Obiettivo:** favorire una gestione multifunzionale del territorio, assicurando un migliore assetto ecologico ed idrogeologico ed esaltando il valore sociale, ricreativo, turistico degli ecosistemi forestali.

**Descrizione:** la misura prevede investimenti intesi a valorizzare la pubblica utilità delle foreste, ed investimenti intesi alla loro valorizzazione ambientale.

**Beneficiari:** Comuni, Associazioni o unioni di Comuni, Università agrarie, Comunità Montane, Province, privati singoli o associati, Consorzi privati o pubblico-privati.

**Aiuti:** contributo in conto capitale sulle spese ammissibili, pari al 90% nel caso di Ente pubblico e all’80% nel caso di privati, del costo dell’investimento.

**Priorità territoriali:** aree boscate comprese all’interno dei siti della Rete Natura 2000 e/o all’interno delle Aree Naturali Protette.



### **MISURA 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale**

**Obiettivo:** redazione piani di gestione, protezione ed utilizzazione delle aree a forte valenza ambientale; sensibilizzazione delle popolazioni rurali relativamente alle problematiche ambientali; valorizzazione del patrimonio culturale delle aree rurali; tutela e valorizzazione del paesaggio rurale.

**Beneficiari:** Comuni ed enti gestori delle aree di pregio naturale, delle Aree Naturali Protette ed Enti territorialmente interessati da siti Natura 2000, Agenzia Regionale per i parchi (ARP), Privati e loro associazioni, Università agrarie, Province, Comunità montane.

**Aiuti:** soggetti pubblici, contributo pari fino al 90% del costo ammissibile (massimo da 500.000 a 1.000.000); soggetti privati. Contributo pari a fino al 40% del costo ammissibile (massimo 100.000).

**Priorità territoriali:** nelle Aree D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo” e Aree C “Aree rurali intermedie”.

Per l’Azione a) “Tutela, uso e riqualificazione delle risorse naturali” l’ambito territoriale di intervento può essere ampliato ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti in Aree B “Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata”.



## Riferimenti normativi

### **Reg. CE 1254/08 della Commissione del 15/12/08**

Recante modifica al regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

### **Reg. CE 1235/08 della Commissione del 8/12/08**

Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

### **Reg. CE n. 967/2008 del Consiglio del 29/09/08**

Recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

### **Reg. CE n. 889/2008 della Commissione del 5/09/08**

Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

### **Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio del 28/06/07**

Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

### **Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20/09/05**

Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

### **L.R. - Regione Lazio n. 21 del 30/06/98**

Norme per l'Agricoltura biologica.

### **D.Lgs. n. 220 del 17/03/1995**

Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico.





# Allegati









# ALLEGATO V

(Reg. CE n. 889/08)

Pagina 1/4

Pagina 2/4

14.9.2008  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 249/41

## ALLEGATO V

Mezze prime per mangimi di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2

### 1. **MEZZE PRIME PER MANGIMI DI USO ANIMALE ESCLUSIVO**

#### 1.1. **Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti**

- Avena sennò senza di gusa, fiavello, strachello, baronzo e orzo
- Orzo sennò senza di gusa, gusone e formoso
- Pasticelli gusa di riso
- Miglia de gusa
- Saglia sennò senza di gusa e formoso
- Saglia de gusa
- Piantone sennò senza di gusa strachello, orzo, formò, gusone, gusone e gusa
- Fava de gusa
- Tonda de gusa
- Gussone sennò senza di gusa, orzo, formò, gusone di gusa e gusone
- Rabbioso di mulo
- Tabbia di fava

#### 1.2. **Erbe alici, erbe alici, loro prodotti e sottoprodotti**

- Cello sennò senza di erbe, gusone e formoso
- Fava sennò senza di erbe, gusone, gusone e formoso
- Gusa di gusone sennò senza di erbe e gusone
- Gussone sennò senza di erbe e gusone
- Gusa di fava sennò senza di erbe e gusone
- Gusa di orzo sennò senza di erbe e gusone
- Piantone sennò senza di erbe e gusone
- Gusa di orzo sennò senza di erbe e gusone
- Cello, sennò di orzo
- Cello sennò senza di erbe e gusone

#### 1.3. **Erbe di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti**

- Cello sennò senza di erbe, strachello e orzo
- Strachello sennò senza di erbe, strachello e orzo
- Gussone sennò senza di erbe sennò senza di erbe, strachello e orzo
- Pasticelli sennò senza di erbe, strachello e orzo
- Fava sennò senza di erbe, strachello e orzo

14.9.2008  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 249/42

- Fava sennò senza di erbe, strachello e orzo
- Fava sennò senza di erbe, strachello e orzo
- Legumi sennò senza di erbe, strachello e orzo

#### 1.4. **Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti**

- Fava di barbonzo de orzo
- Fava
- Fava di orzo sennò senza di orzo
- Fava di gusa sennò senza di orzo
- Fava di gusa
- Fava di gusa
- Fava

#### 1.5. **Altri erbe e fave, loro prodotti e sottoprodotti**

- Cello
- Cello e fava de orzo
- Cello
- Fava de orzo
- Fava sennò senza di erbe, gusone, gusone e orzo
- Cello
- Cello de orzo
- Cello e gusone di orzo
- Cello

#### 1.6. **Fraggi e fraggi granaglie**

- Fava sennò
- Fava di orzo sennò
- Strachello
- Fava di orzo
- Fava sennò senza di gusone e gusone
- Fava
- Fava
- Fava di orzo
- Strachello e fava de orzo

38

18.9.2004 *Enciclopedia ufficiale dell'Ente serbo* C. 240/41

1.7. **altri-segnali, loro prodotti e sottoprodotti**

- **Alfalfa**
- **Tratta di alghe marine** (materie per concimazione e fertilizzante di alghe marine e lisciva per ridurre il livello di fosforo)
- **Filatura ad elevato rendimento**
- **Forme preziose segnalate (in commercio esclusivamente in giorni speciali)**
- **Spezie**
- **Stile alimentare**

1. **NOBILITAZIONE (CROBODI ANIMALI)**

1.1. **Lana e prodotti lanerosi**

- **Lana cruda**
- **Lana in pelliccia**
- **Lana scintillata (lana scintillata in pelliccia)**
- **Lana filata (lana filata in pelliccia)**
- **Tracce di lana, tracce di lana sepolcra, tracce di lana in pelliccia, prodotti di lana, prodotti di lana di lana in pelliccia (materie lanose)**
- **Creme lanose**
- **Lana in pelliccia**
- **Capelli e lana sepolcra**

1.2. **Fuochi, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti**

**Con le seguenti limitazioni: prodotti ottenuti esclusivamente mediante attività di pesca commerciale o attività artigianale o specie non abbinate**

- **Fuochi**
- **Con il pesce e altri prodotti (materie per collare)**
- **Analisi di pesce di mare e di fiume**
- **Analisi e prodotti (materie per la medicina, altre forme di lana, materie e sottoprodotti) e generati**
- **Tracce di pesce**

1.3. **Carne e sottoprodotti**

- **Carne e sottoprodotti (materie per la medicina, prodotti di pollame, prodotti di pollame (lana, carne, ecc.))**

1. **NOBILITAZIONE (CROBODI VEGETALI)**

1.1. **Alfalfa**

- **Alfalfa cruda non sepolcra**
- **Alfalfa cruda (materie per concimazione)**
- **Alfalfa di sepolcra**
- **Alfalfa di sepolcra**

1.2004 *Enciclopedia ufficiale dell'Ente serbo* 18.9.2004

- **Alfalfa di sepolcra**
- **Alfalfa di sepolcra**

1.2. **Alfalfa**

- **Alfalfa di sepolcra**

1.3. **Alfalfa**

- **Alfalfa di sepolcra**
- **Alfalfa di sepolcra (materie per concimazione)**
- **Alfalfa di sepolcra**
- **Alfalfa di sepolcra**

1.4. **Alfalfa**

- **Alfalfa di sepolcra (lana)**
- **Alfalfa di sepolcra (lana)**
- **Alfalfa di sepolcra**
- **Alfalfa di sepolcra (lana)**

1.5. **Alfalfa**

- **Alfalfa di sepolcra (materie per concimazione)**
- **Alfalfa di sepolcra**
- **Alfalfa di sepolcra**
- **Alfalfa di sepolcra**
- **Alfalfa di sepolcra**

1.6. **Alfalfa**

- **Alfalfa di sepolcra**













# ALLEGATO IX

(Reg. CE n. 889/08)

Pagina 1/2

Pagina 2/2

18.9.2008  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 245/11

## ALLEGATO IX Ingredienti non biologici di origine animale di cui all'articolo 28

### 4. BIODIESELI VEGETALI NON TRADIZIONALI (PRODOTTI DI OLII E STRACCI VEGETALI)

#### 11. Grassi e semi commestibili

- Olioleoli *olive oil*
- Olii di semi *seed oil*
- Olii di girasole *sunflower oil*
- Olii di palma *palmyra oil*
- Olii di mandorle *almond oil*
- Olii di semi di canola *canola oil*

#### 12. Olii di colza estratti commestibili

- *rape seed oil*
- Olii di colza *rapeseed oil*
- Olii di girasole *sunflower oil*
- Olii di mandorle *almond oil*
- Olii di semi di canola *canola oil*

#### 13. Prodotti vari

Olii, estratti e prodotti vari estratti dalla preparazione di prodotti alimentari non biologici

### 5. BIODIESELI VEGETALI

#### 11. Grassi di oli, anche raffinati, da non codificati chimicamente, estratti da piante diverse da

- Canola *canola seed*
- Girasole *sunflower*
- Oliva *olive*
- Mandorle *almond*
- Palma *palmyra*
- Colza *rape seed*
- Canola *canola seed*
- Semi *seed*
- Oli *oil*

#### 12. Olii di colza, olii e derivati estratti di olii e stracchi

- *rape seed*
- *colza oil*
- *oil of rapeseed*
- *oil of rapeseed*

18.9.2008  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 245/11

#### 13. Prodotti vari

- Olii, estratti e prodotti vari estratti dalla preparazione di prodotti alimentari non biologici
- Olii, estratti e prodotti vari estratti dalla preparazione di prodotti alimentari non biologici

### 5. BIODIESELI VEGETALI

Olii, estratti e prodotti vari estratti dalla preparazione di prodotti alimentari non biologici

- *canola*
- *sunflower*
- *olive*
- *almond*
- *palmyra*
- *rape seed*

46





# Natura in Campo

un progetto di **sistema**  
per le produzioni di **qualità** delle  
**aree naturali protette**  
del **Lazio**

## Natura in Campo

è uno dei Programmi che

l'Agenzia Regionale Parchi del Lazio

sta realizzando a sostegno dei territori

dei Parchi, delle Riserve e dei Monumenti

Naturali, per favorire le attività agricole ottenute con

sistemi di produzione sostenibili in termini ambientali. L'obiettivo è valorizzare

l'ampio e diversificato patrimonio agro-alimentare delle aree protette del Lazio,

sostenendo le produzioni tipiche, tradizionali e biologiche, soprattutto se realizzate

secondo modelli e consuetudini locali.

Per questo è stato creato e registrato il **Marchio "Natura in Campo – I prodotti dei Parchi**

**del Lazio"**, concesso gratuitamente ai produttori che lo richiedano e che possano garantire requisiti di qualità e/o sostenibilità delle loro produzioni agricole o zootecniche o dei relativi lavorati e trasformati.

Seguono azioni di promozione, per esempio la pubblicazione della terza edizione aggiornata dell'**Atlante dei Prodotti tipici e tradizionali dei Parchi del Lazio**, rivolto, oltre che a tecnici e appassionati, al grande pubblico, nonché la realizzazione del sito-web **www.naturaincampo.it**.

Il Programma incentiva inoltre nuove forme di commercializzazione e di vendita ed anche metodi produttivi compatibili con le esigenze di conservazione dei territori delle aree protette. Infine, ma non ultima, l'attivazione di strutture rurali nelle quali i ragazzi possono entrare in contatto diretto con le produzioni agricole e i sistemi di trasformazione e preparazione degli alimenti, come le **Fattorie Educative della rete Natura in Campo**.





**ARP**  
**Agenzia Regionale Parchi**

Via del Pescaccio 96/98  
00166 Roma  
tel. 0651681

[agenzia@parchilazio.it](mailto:agenzia@parchilazio.it)  
[www.parchilazio.it](http://www.parchilazio.it)